



TITOLO I Norme comuni a tutti i corsi di studio

ART. 1

Il regolamento didattico dei Corsi di Studio afferenti al D3A è composto dalle norme comuni a tutti i corsi di studio e dal regolamento didattico di ciascun corso di studio.

Titoli rilasciati dal D3A

Il D3A rilascia i titoli relativi ai seguenti corsi di studio, istituiti secondo gli ordinamenti didattici e secondo quanto previsto dalle norme vigenti :

o Corso di Laurea in “Scienze e Tecnologie Alimentari” (STAL)

classe 26 – Scienze e Tecnologie Alimentari;

(codice 1012012), nome inglese del corso Food Science and Technology

Codice interno AT03

o Corso di Laurea in “Scienze e Tecnologie Agrarie” (STA);

classe 25 – Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali;

(codice 1012000), nome inglese del corso Agricultural Science

Codice interno AT01

o Corso di Laurea in “Scienze Forestali ed Ambientali” (SFA);

classe 25 – Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali;

(codice 1012025), nome inglese del corso Forest and environment

Codice interno AT02

o Corso di Laurea Magistrale in “Scienze Agrarie e del Territorio” (SAT).

Classe LM-69 – Scienze e Tecnologie Agrarie;

(codice 1012128), nome inglese del corso Land and Agricultural Science

Codice interno AM01

o Corso di Laurea Magistrale in “Scienze Forestali, dei Suoli e del Paesaggio” (FORESPA);

classe LM-73– Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali;

(codice 1012012), nome inglese del corso Forest, Soils and Landscape Sciences

Codice interno AM03

ART. 2 DURATA DEI CORSI DI STUDIO

1 - La durata normale di ciascun corso di studio è stabilita in base all'art.8 c. 2 del D.M. 270/04 ed è riportata nel regolamento didattico di ciascun corso di studio.

ART. 3 CURRICULA E PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

1- Nel caso in cui l'ordinamento didattico di un corso di studio preveda l'offerta di diversi curricula, gli studenti devono formalizzare la loro scelta all'inizio dell'anno accademico. Nel caso in cui, nell'anno successivo, uno studente intenda cambiare la sua scelta, il CUCS stabilirà quali crediti già acquisiti possano essere considerati utilizzabili nell'ambito del processo formativo del nuovo curriculum prescelto.

2- Per effettuare la scelta delle attività formative di cui all'art.10, comma cinque, lettera a, del D.M. 270/04, gli studenti debbono presentare richiesta all'inizio dell'anno accademico in cui tali attività sono previste. Il CUCS, attribuisce i crediti a ciascuna delle attività formative scelte autonomamente dallo studente.

3- Non è consentito cambiare il curriculum agli studenti fuori corso.



ART. 4 ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO DI UN CORSO DI STUDIO

1- L'immatricolazione al primo anno dei corsi di studio del D3A, è consentita a tutti coloro in possesso, all'atto dell'iscrizione, di titolo idoneo ai sensi della vigente normativa di legge e dell'art. 7 comma 2 del regolamento didattico di Ateneo.

2- Per l'accesso ai corsi di laurea è altresì richiesto il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, la cui verifica sarà effettuata mediante un test obbligatorio per l'immatricolazione da svolgersi prima dell'inizio dell'attività didattica dell'anno accademico, comune a tutti i corsi di studio. Qualora la verifica non sia positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. A tal fine sarà istituito un corso formativo aggiuntivo da svolgersi entro il primo semestre del primo anno.

Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale il regolamento del corso di studio stabilisce i requisiti curriculari richiesti per l'ammissione, nonché le forme di verifica dell'adeguatezza della preparazione personale. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi (Art. 6 comma 2 D.M. 270/04) e comunque non oltre il 31 dicembre.

3- I regolamenti didattici di corso di studio stabiliscono le conoscenze richieste per l'accesso alla laurea ed alla laurea magistrale, dei quali gli studenti debbono essere adeguatamente informati.

ART. 5 DECADENZA E RINUNCIA

“Lo studente decade decorsi otto anni dall'acquisizione dell'ultimo credito.

A far data dall'entrata in vigore delle norme regolamentari dell'Ateneo di Ancona, attuative della riforma degli ordinamenti didattici di cui al D.M. 509/99 e D.M. 270/04, e solo con riferimento agli iscritti ai nuovi corsi di studio, lo studente dichiarato decaduto o che abbia rinunciato agli studi potrà all'atto della reimmatricolazione chiedere il riconoscimento dei crediti acquisiti nella precedente carriera.

In tale caso, il Consiglio di Dipartimento o l'Organo da quest'ultimo delegato, determinerà lo svolgimento della carriera dello studente alla luce della preventiva verifica di quali crediti relativi ad attività formative pregresse non siano stati dichiarati obsoleti ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Regolamento Didattico d'Ateneo.”

La convalida degli esami deliberata dal Consiglio di Dipartimento, a seguito di passaggio di corso equivale ad acquisizione crediti e pertanto il passaggio di corso interrompe la decadenza.

ART. 6 NORME PARTICOLARI PER L'ISCRIZIONE DI PERSONE GIÀ IN POSSESSO DI CREDITI RICONOSCIBILI PER I CORSI DI STUDIO DEL D3A

Nel caso di iscrizione di persone già in possesso di titolo di studio dello stesso o di livello superiore o comunque di crediti riconoscibili per i corsi di studio afferenti al D3A, il Consiglio di Dipartimento, sulla base di una verifica effettuata dal CUCS, delibera sul riconoscimento dei suddetti crediti e fissa l'anno di iscrizione.

ART. 7 ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE AUTONOME SCELTE DALLO STUDENTE

1 – Gli studenti appartenenti ai Corsi di studio del D3A dell'Università Politecnica delle Marche, possono scegliere attività formative “autonome a scelta dello studente”, secondo le modalità previste nei singoli regolamenti dei corsi di laurea.



ART. 8 ISCRIZIONE A SINGOLE ATTIVITÀ FORMATIVE

L'iscrizione a singole attività formative attivate all'interno dei corsi di studio del D3A è consentita a tutti coloro in possesso dei requisiti che consentirebbero l'iscrizione al primo anno di detti corsi di studio e deve essere anticipatamente approvata dal CUCS, sulla base di criteri da questa stabiliti preventivamente. A tal fine deve essere presentata apposita domanda all'inizio dell'anno accademico.

Gli studenti interessati hanno diritto di ottenere certificazione, secondo le vigenti norme, dell'iscrizione a tali attività formative singole e del superamento delle relative prove di valutazione del profitto.

ART. 9 CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

1- L'unità di misura dell'impegno complessivo dello studente per l'espletamento delle attività formative è il credito formativo universitario (CFU) a cui corrisponde il numero convenzionale di ore determinato dall'art.5 del D.M. 270/04

2- Non meno del 60% dell'impegno orario complessivo per ogni anno di studio deve essere riservato allo studio personale o alle attività formative di tipo individuale.

3- Il numero di crediti da acquisire per conseguire la laurea è 180 CFU, il numero di crediti da acquisire per conseguire la laurea magistrale è 120 CFU .

4- Il sistema di crediti formativi universitari coincide con il sistema ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) e pertanto un credito CFU equivale a un credito ECTS.

5- I crediti assegnati ad ogni attività formativa sono stabiliti dal Consiglio di Dipartimento. L'assegnazione dei crediti a ciascuna attività formativa deve essere coerente con il carico didattico previsto per lo studente, evitando la parcellizzazione delle attività formative.

6- Il Consiglio di Dipartimento, su parere favorevole del CUCS competente, in base ad una valutazione degli obiettivi raggiunti e dell'attività svolta dal richiedente, delibera sul riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da:

a) Studenti provenienti da altro corso di studio o dal corrispondente corso di studio di altra Università.

b) Studenti iscritti a corsi di studio disattivati che optino per l'iscrizione a corsi di studio attivati.

c) Studenti che abbiano svolto un periodo di studi all'estero.

d) Persone già in possesso di altro titolo di studio dello stesso o di livello superiore, secondo le norme di cui all'art. 6 del presente regolamento.

7- Nel caso di trasferimento dello studente effettuato tra corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% come previsto dall'art. 3, comma 9, del D.M. 16 marzo 2007.

8- Il Consiglio di Dipartimento, acquisito il parere del CUCS, verifica periodicamente i crediti acquisiti da ciascuno studente, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

9- Il Consiglio di Dipartimento, acquisito il parere del CUCS, assicura ogni tre anni la revisione dei regolamenti didattici di corso di studio e verifica la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi programmati.

10- I Consigli di Facoltà possono riconoscere, secondo criteri predeterminati dal Senato Accademico, come crediti formativi universitari, valutando gli obiettivi raggiunti e l'attività svolta dal richiedente, le competenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il



numero massimo dei crediti formativi universitari riconoscibili, ai sensi del presente comma, è fissato nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Le attività già riconosciute, ai sensi del presente comma, ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di laurea, non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale.

ART. 10 RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI STUDIO EFFETTUATI ALL'ESTERO

1- Il D3A ritiene positivo, ai fini di una più completa preparazione, lo svolgimento di parte degli studi presso atenei esteri o istituti equiparati.

2- Il riconoscimento dei periodi di studio all'estero è effettuato sulla base dei criteri stabiliti dall'art.10 del regolamento didattico di Ateneo. In particolare, ai fini del suo riconoscimento, il programma degli studi da svolgere all'estero deve essere sottoposto al giudizio del CUCS almeno sei mesi prima dell'inizio del periodo di studi all'estero. Tale programma deve illustrare in modo esauriente i contenuti di tutte le attività formative che si intendono seguire. Il Consiglio di Dipartimento, su parere favorevole del CUCS, approva il programma proposto e stabilisce il numero di crediti da riconoscere a ciascuna attività formativa.

3- In casi eccezionali il Consiglio di Dipartimento, su parere favorevole del CUCS competente, può approvare delle variazioni del programma proposto su richiesta adeguatamente motivata presentata dallo studente nel corso del suo soggiorno all'estero.

4- La determinazione del voto associato all'attività svolta all'estero, espresso in trentesimi, verrà effettuata dal CUCS nell'ambito delle decisioni adottate dagli organi accademici.

ART. 11 CALENDARIO DIDATTICO

1- Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del CUCS stabilisce i calendari e gli orari annuali delle lezioni ed il calendario delle prove di verifica del profitto, sulla base di quanto stabilito dall'art.11 del Regolamento didattico d'Ateneo e provvedendo a coordinare il calendario delle attività didattiche dei vari corsi di studio ad essa afferenti.

TITOLO II Attività Formative

ART. 12 TIPOLOGIE DELLE FORME DIDATTICHE, DEGLI ESAMI E DELLE ALTRE VERIFICHE DI PROFITTO

1- Le attività formative comprendono insegnamenti monodisciplinari, attività seminari, esperienze in laboratorio e in campo, o sul territorio, tirocini pratici, visite didattiche, stage o altre attività pratiche finalizzate all'acquisizione di specifiche competenze professionali, attività elettive, tesi.

2- L'attività didattica è di norma suddivisa in due semestri sulla base dell'art. 11 del regolamento Didattico di Ateneo. Una diversa articolazione del calendario è stabilita dal Consiglio di Dipartimento su proposta del CUCS.

3- Il numero di esami per ciascun corso di laurea e per ciascun corso di laurea magistrale è definito in conformità a quanto stabilito dall'art. 4 comma 2 del D.M. 16 Marzo 2007 e dell'art. 6 comma 1ter dell'RDA.

4- Non meno del 60% dell'impegno orario complessivo deve essere riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.



5- L'obbligatorietà della frequenza ai corsi di insegnamento o ad altre attività formative può essere stabilita dal Consiglio di Dipartimento su proposta del CUCS ed è riportata sul regolamento didattico di corso di studio.

6- Un credito didattico è composto da 9 ore di didattica frontale di cui indicativamente 6 di lezione in aula e almeno 3 di esercitazioni, ad esso corrispondono 16 ore di studio, per un totale di 25 ore d'impegno complessivo. I programmi dei corsi dovranno essere completamente svolti nelle lezioni di didattica frontale.

7- I crediti corrispondenti ad insegnamenti sono acquisiti mediante verifica consistente nel superamento di un esame; i crediti corrispondenti ad altre attività formative possono essere acquisiti con il superamento di un colloquio la cui valutazione è comunque espressa in trentesimi. In casi specifici e su proposta del CUCS competente il Consiglio di Dipartimento può prevedere altre forme di verifica del profitto.

8- Le modalità di svolgimento delle prove di verifica del profitto sono stabilite dal Consiglio di Dipartimento su proposta del CUCS e sulla base di quanto stabilito dall'art.17 del Regolamento didattico d'Ateneo. In ogni caso:

- gli studenti non possono ripetere un esame già sostenuto con esito favorevole;
- gli esami annullati vanno sostenuti di nuovo.

9- Nel caso in cui l'esame preveda una prova scritta o pratica, questa, se superata, resta valida per un anno. L'esito di questa prova deve essere comunicato entro 20 giorni dallo svolgimento della stessa. Eventuali deroghe devono essere motivate ed autorizzate dal Direttore.

10 – Non possono essere previste delle prove in itinere.

11 - La data d'inizio di un appello non può in alcun caso essere anticipata.

12- In ogni anno di corso sono previste almeno tre sessioni ordinarie di verifiche di profitto ed *almeno due appelli per ogni sessione.*

13- Le modalità di svolgimento dell'esame finale, nel rispetto di quanto disposto dall'art.18 del RDA, sono riportate nei relativi regolamenti di corso di studio. La votazione dell'esame finale è assegnata dalla commissione sulla base del curriculum dello studente e dell'esito dell'esame stesso. 14- Gli studenti che maturano rispettivamente 180 crediti per la laurea e 120 crediti per la laurea magistrale secondo le modalità previste nel regolamento didattico dei predetti corsi di studio, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, sono ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

15-Il Dipartimento può approvare dei criteri guida per l'assegnazione dei punteggi dell'esame finale ai quali le commissioni debbono riferirsi. Tali criteri possono essere riportati nel regolamento didattico di corso di studio e vanno comunque adeguatamente pubblicizzati.

16 - Il Consiglio di Dipartimento, su segnalazione del CUCS può autorizzare la redazione della tesi in lingua straniera e la conseguente discussione della prova finale in lingua straniera.

ART. 13 PROGRAMMI DEI CORSI

Il CUCS approva all'inizio di ciascun ciclo di studi i programmi di ciascuna attività formativa, tenendo conto dei criteri di coerenza, coordinamento e non sovrapposizione tra i contenuti formativi delle attività appartenenti ad un medesimo corso di studio.

ART. 14 VERIFICA DELLA CONOSCENZA LINGUISTICA

1- La verifica della conoscenza di una lingua dell'Unione Europea, oltre l'Italiano, dovrà essere effettuata mediante colloquio e secondo i livelli riportati nel regolamento didattico di corso di studio.



2- La Commissione di verifica della conoscenza linguistica è comune a tutti i corsi di studio del Dipartimento. Essa è nominata dal Direttore all'inizio di ogni anno accademico ed è composta da almeno due docenti.

ART. 15 SDOPPIAMENTI

1- Nel caso di corsi sdoppiati il CUCS competente approva i programmi didattici solo dopo averne verificato la reale corrispondenza.

2- Il Consiglio di Dipartimento stabilisce la suddivisione degli studenti nei corsi sdoppiati rispettando i criteri di un'equa ripartizione del carico didattico. Uno studente può essere assegnato ad un corso diverso da quello stabilito o per scambio alla pari con uno studente dell'altro corso o su motivata richiesta approvata dal CUCS. In ogni caso il numero di passaggi singoli non può eccedere una percentuale degli studenti assegnati a quel corso, che sarà stabilita nel regolamento del corso di studio.

3- Il CUCS verifica l'equivalenza delle prove di verifica del profitto dei corsi sdoppiati. Il Consiglio di Dipartimento può, su proposta del CUCS, stabilire che le prove di verifica dei corsi sdoppiati si svolgano in tutto o in parte congiuntamente.

ART. 16 MUTUAZIONI

1- Un insegnamento può essere mutuato presso un diverso corso di studio del D3A o di altra Facoltà solo se si verificano le condizioni di cui all'art. 16 del Regolamento didattico d'Ateneo.

2- Eventuali richieste di mutuaione di insegnamenti dei Corsi di studio del D3A avanzate da corsi di studio di altre Facoltà potranno essere soddisfatte solo nel caso in cui non pregiudichino lo svolgimento ottimale delle attività didattiche istituzionali del Corso di studio presso cui dovrebbe svolgersi la mutuaione. Le suddette richieste di mutuaione dovranno essere approvate dal Consiglio di Dipartimento su parere favorevole del CUCS.

ART. 17 COMMISSIONI

1- La composizione delle commissioni delle prove di verifica del profitto e degli esami viene stabilita dall'art. 19 del regolamento didattico d'Ateneo.

2- Il numero dei componenti le commissioni dell'esame finale dei corsi di laurea non può essere inferiore a sette; quello delle commissioni dell'esame finale dei corsi di laurea magistrale non può essere inferiore a sette.

ART. 18 MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER STUDENTI CON PARTICOLARI ESIGENZE

1- Gli studenti con particolari esigenze connesse alle condizioni di salute segnalano al Direttore il loro stato all'inizio dell'anno accademico, producendo idonea documentazione, affinché l'attività didattica possa essere organizzata in modo da garantire loro un'efficace fruizione dell'offerta formativa. Al riguardo il CUCS adatta le modalità previste per la generalità degli studenti (in particolare quelle previste per le verifiche di profitto) alle specifiche necessità degli studenti suddetti.

2- In caso di impedimento temporaneo per motivi di salute o per altri comprovati motivi (servizio civile, maternità ecc.) gli studenti possono chiedere al CUCS, presentando idonea documentazione, un rinvio delle prove di verifica del profitto e, se del caso, la sospensione dei termini di cui all'art. 6 del presente regolamento.



ART. 19 TIROCINIO

1- L'attività di tirocinio o di stage, e le specifiche modalità di svolgimento di queste attività sono definite da apposito regolamento di Tirocinio di Formazione e Orientamento.

ART. 20 TUTORATO ED ORIENTAMENTO

1- Il tutorato è rivolto a guidare gli studenti al miglioramento dell'attività di studio ed all'informazione per una più adeguata fruizione del diritto allo studio e dei servizi, e per fornire loro consigli relativi alla scelta del percorso di studio.

2- Le attività di tutorato e di orientamento si svolgono in modo coordinato con le altre strutture dell'Ateneo e comprendono: attività di orientamento delle preiscrizioni, da svolgere di concerto con le autorità scolastiche competenti; settimana introduttiva per gli studenti che intendono iscriversi al primo anno; orientamento alla scelta dei corsi di studio e dei percorsi didattici ; attività di supporto allo studio individuale comprese quelle relative ad eventuali obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma uno dell'art. 6 del D.M. 270/04

attività di orientamento post-laurea eventualmente in collaborazione con organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.

3- Le attività di tutorato e di orientamento sono coordinate da un docente responsabile o da una commissione nominati dal Consiglio di Dipartimento.

4- Nello svolgimento del tutorato si tiene conto di quanto previsto dalla legge 19 ottobre 1999, n. 370, sull'incentivazione della didattica. Il Dipartimento, per lo svolgimento delle attività di tutorato può inoltre avvalersi anche dell'apporto dei dottorandi di ricerca, dei coadiutori didattici e di altre figure da identificare a supporto di forme didattiche innovative.

5- Ai fini di un adeguato coordinamento delle attività di tutorato ed orientamento il CUCS deve avanzare le proposte al Consiglio di Dipartimento entro la fine del primo semestre dell'anno accademico precedente quello nel quale le suddette attività sono previste.

TITOLO III Aspetti Organizzativi

ART. 21 PROCEDURE DI ATTRIBUZIONE DEI COMPITI DIDATTICI AI DOCENTI E RICERCATORI

1- Il Consiglio di Dipartimento attribuisce annualmente i compiti didattici, comprese eventuali attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, ai professori ed ai ricercatori nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari di appartenenza, sentito il loro parere, nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti generale e didattico dell'Università di Ancona, ed ispirandosi ad un criterio di equa ripartizione del carico didattico.

ART. 22 VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E DEI SERVIZI DEL D3A

1- Il Dipartimento procede con cadenza annuale alla valutazione dell'attività didattica secondo quanto disposto dall'art. 29 del Regolamento didattico d'Ateneo. Essa riguarda:

i singoli corsi di studio

singoli insegnamenti

2- La valutazione si basa su questionari distribuiti agli studenti, analisi statistiche sul numero e sull'esito degli esami, informazioni sistematiche sul rispetto dei tempi di laurea e sulla corrispondenza tra previsioni dell'ordinamento didattico e situazione effettiva.



3- Tutti i dati raccolti rappresentano la base su cui il Direttore elabora la relazione di cui al comma 2 dell'art.29 del Regolamento didattico d'Ateneo.

TITOLO IV Norme Transitorie e Finali

ART. 23 NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda allo Statuto dell'Università Politecnica delle Marche, al Regolamento didattico d'Ateneo ed alle normative di legge vigenti.